

*Vallati*

SESSIONE 1859

N. 8

## CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(LANZA)

nella tornata del 14 gennaio 1859

Modificazione all'articolo 8 della legge 30 giugno 1857  
sulla Cassa dei depositi e dei prestiti.

SIGNORI,

Il ministro delle finanze presentava a questa Camera in seduta del 6 ultimo scorso febbraio un progetto di legge inteso a modificare in parte il disposto dell'art. 8 della legge del 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e dei prestiti.

La proposta modificazione consisteva nel dichiarare facoltativo al Governo di poter per via di reale decreto stabilire entro dati limiti, a seconda delle esigenze dei tempi, il tasso d'interesse che la Cassa dei depositi è tenuta di corrispondere sulle somme depositate e che nel menzionato art. 8 trovasi invariabilmente determinato per le diverse categorie di depositi, ad eccezione dei depositi a farsi dalle casse di risparmio, la cui quota d'interesse ha a fissare in principio d'ogni anno.

Questo progetto fu esaminato negli uffizi e dalla Giunta che riferivane in merito. Esso non poté però, tuttoché già posto all'ordine del giorno, venir discusso da questa Camera, essendo la medesima in sul finire delle sue tornate.

Gli argomenti che poterono persuadere dell'opportunità e convenienza della progettata disposizione sono sviluppati nella prima relazione del Ministero ed in quella della Commissione parlamentare che qui si annettono, e trovansi in oggi anche più avvalorati dal voto della Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi emesso nel qui pur unito rapporto al Parlamento nazionale del 14 ultimo scorso giugno.

Il sottoscritto ha impertanto l'onore di presentare nuovamente alle vostre deliberazioni il progetto in discorso colle aggiunte fattevi dalla vostra Commissione.

(8)

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

ECC. ECC. ECC.

*Articolo unico.*

All'articolo 8 della legge 30 giugno 1857 è surrogato l'articolo seguente:

Art. 8.

L'interesse da corrisponderci dalla Cassa dei depositi e dei prestiti per le somme depositate, dopo la promulgazione di questa legge, sarà, sulla proposta della Commissione di vigilanza, determinata con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi.

Esso continuerà però nelle quote attualmente stabilite sino alla promulgazione del decreto reale.

La quota dell'interesse dovrà poi sempre tenersi in rapporto colla quota corrente d'interesse attivo, da fissarsi a norma dell'art. 15 per le somme che la Cassa stessa dà a mutuo; ed in ragione inferiore almeno del 2 p. % quanto ai depositi indicati nei numeri 1 ad 8 dell'art. 3, e dell'1 p. % quanto agli altri.

Sui fondi però depositati dalle Casse di risparmio sarà corrisposto un interesse inferiore soltanto del mezzo per cento a quello stabilito per i prestiti della Cassa.

Le modificazioni nella quota d'interesse non avranno effetto sui depositi fatti anteriormente alle medesime quando siasene domandata la restituzione nel termine di giorni 20 dalla promulgazione del reale decreto.

L'interesse comincerà a decorrere dal giorno 11° dopo la data del versamento sui fondi delle Casse di risparmio e dal 31° per tutti gli altri. Non sarà dovuto sopra le somme inferiori a lire 200, a qualunque specie di depositi appartengano.

*Approvato nella Camera del 19. Gennaio 1859.*

*C. Villati*

Progetto di legge per modificazione  
all' art. 8 della legge 30. Giugno 1857  
sulla Cassa dei depositi e dei prestiti.

N.º 4.

16 Gennaio 1889.

Signori

Il Ministro delle Finanze presentava  
a questa Camera in seduta del 4  
ultimo scorso Febbrajo un progetto di  
legge inteso a modificare in parte il  
disposto dell' art. 8 della legge del 30  
Giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e  
dei prestiti.

La proposta modificazione consisteva  
nel dichiarar facoltativo al  
Governo di poter per via di Reale  
Decreto stabilire, entro dati limiti, e  
seconda delle esigenze dei tempi, il  
tasso d' interesse che la Cassa dei  
depositi è tenuta di corrispondere  
sulle somme depositate, e che nel  
menzionato articolo 8. trovasi  
invariabilmente determinato per le  
diverse categorie di depositi, ad  
eccezione dei depositi a farsi dalle  
Casse di risparmio, la cui quota  
d' interesse ha a fissare in  
principio d' ogni anno.

Questo progetto fu esaminato  
negli uffizi e dalla giunta che  
referivane in merito. Esso non  
potè però, tuttochè già posto

all'ordine del giorno, venir discusso  
da questa Camera, essendo la medesima  
in sul finire delle sue tornate.

Gli argomenti che poterono persuadere  
dell'opportunità e convenienza  
della progettata disposizione sono  
sviluppati nella prima relazione  
del Ministero, <sup>(1)</sup> e trovansi in oggi  
anche più avvalorati dal voto  
della Commissione di Vigilanza  
della Cassa dei Depositi e prestiti nel già  
unito rapporto al Parlamento  
Nazionale del 14 ultimo scorso  
giugno.

Il sottoscritto ha importanto  
l'onore di presentare nuovamente  
alle vostre deliberazioni il progetto  
in discorso colle aggiunte fattevi  
dalla vostra Commissione.

(1) ed in quella della Commissione  
parlamentare che qui si ammettono

# Progetto di legge

Articolo unico.

All'articolo 8. della legge 30  
giugno 1857 è surrogato l'articolo  
seguente:

Art. 8.

L'interesse da corrispondersi dalle  
Casse dei depositi e dei prestiti per  
le somme depositate, dopo la  
promulgazione di questa legge, sarà  
sulla proposta della Commissione  
di Vigilanza, determinato con  
decreti reali a seconda delle esigenze  
dei tempi.

Esso continuerà però nelle quote  
attualmente stabilite sino alla  
promulgazione del decreto reale.

La quota dell'interesse dovrà  
poi sempre tenersi in rapporto  
colla quota corrente d'interesse  
attivo da fissarsi a norma  
dell'art. 13 per le somme che la  
Cassa presta da a mutuo; ed in  
ragione inferiore almeno del 2 per  
cento ai depositi indicati nei  
numeri 1 ad 8 dell'art. 3, e dell'1 per  
cento agli altri.

Sui fondi depositati dalle  
Casse di risparmio sarà corrisposto

un'interesse inferiore soltanto del mezzo per cento a quello stabilito per i prestiti della Cassa.

Le modificazioni nella quota d'interesse non avranno effetto sui depositi fatti anteriormente alle medesime quando sia stata domandata la restituzione nel termine di giorni 20 dalla promulgazione del reale decreto.

L'interesse comincerà a decorrere dal giorno 11° dopo la data del versamento sui fondi della Cassa di risparmio ed al 31° per tutti gli altri. Non sarà dovuto sopra le somme inferiori a lire 200, a qualunque specie di depositi appartengano.